ett. A) alla delib. di C.C. n.11 del 22/01/99

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE

DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
RISCOSSIONE ORDINARIA	ARTICOLO 7
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 8
DILAZIONI DI PAGAMENTO	ARTICOLO 9
SANZIONI	ARTICOLO 10
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	ARTICOLO 12

ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

ntrate comunali sono tributarie e non tributarie.

ntrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazio-
ei seguenti tributi:

osta comunale sulla pubblicità;

ti sulle pubbliche affissioni;

osta comunale sugli immobili;

smaltimento rifiuti solidi urbani;

ntrate non tributarie sono le seguenti :

te patrimoniali e assimilate e relativi accessori;

nti dei servizi pubblici;

spettivi per concessioni di beni demaniali;

ni di uso;

siasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, re-
menti o a titolo di liberalità.

ntrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che defi-
no i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il con-
dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di li-
zione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizio-
la riscossione coattiva.

ntrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che
iscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi
in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le moda-
per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle con-
oni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la
ssione coattiva.

ARTICOLO 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.

2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio

munale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge dicembre 1996 n. 662, può adottare il regolamento recante le disposizioni materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6
RESPONSABILI DELLE ENTRATE

no responsabili delle singole entrate non tributarie i responsabili dei servi gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecudi Gestione.

responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei itti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e l'imposta comunale sugli immobili compete al responsabile del tributo ecifico designato a norma di legge salvo i casi in cui la gestione dei tributi data in concessione.

petta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione lle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Pia- Esecutivo di Gestione.

responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 febbraio1995, n. 77 e succ. modd integrazioni.

pettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di ttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertato e di irrogazione delle sanzioni.

responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dove per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La unicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, la somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine ntorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del resabile del procedimento, é resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico racandato con avviso di ricevimento.

e comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Re-
ile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti

ARTICOLO 7
RISCOSSIONE ORDINARIA

scossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei sin-
egolamenti attuativi; qualsiasi somma spettante al Comune può essere
a, entro i termini stabiliti, mediante :

rsamento diretto alla tesoreria comunale;

rsamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche
rate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di
oreria;

sposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari
mite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

diante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e
munque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto
visto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
ccettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne
nesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre
33 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della
nza di compensazione;

diante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Teso-
e comunale. La convenzione relativa deve essere previamente appro-
a dal Comune.

ora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente,
amenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipen-
mente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di te-
ria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore en-
il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il benefi-
o" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

sponsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli prin-
li e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

ARTICOLO 8
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva, se non altrove disposto, é attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.

I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Compete al responsabile di ciascun servizio la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo responsabile il visto di esecutorietà.

In caso di omissione totale o parziale o di ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, la contestazione al debitore è effettuata con atto scritto, recante la precisa indicazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

Gli atti indicati nel precedente comma sono notificati dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti.

ARTICOLO 9
DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

   A. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

   B. durata massima di ventiquattro mesi;

C. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

D. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

3. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire cinque milioni, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

4. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

6. Per i debiti di natura tributaria la possibilità di rateazione o di dilazione dei pagamenti é definita dagli specifici regolamenti, che saranno informati, qualora non contrari alle norme sorgenti, al disposto dei commi precedenti.

ARTICOLO 10
SANZIONI

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.

2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :

a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;

e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;

g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

ARTICOLO 11
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti

dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l' economicità di esternalizzare in parte o completamente l'attività di controllo.

In conformità al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione, salvo diversa disposizione di legge . Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, giusto quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E, del 17 aprile 1998.

Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

A) REGOLARITA' TECNICA

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
MOZZATO DR.SSA SANDRA

Camponogara, lì 18-01-99

B) REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MOZZATO DR.SSA SANDRA

Camponogara, lì 18-01-99

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il Presidente
MESCALCHIN VALTER

Il Segretario Generale
TORRE DR.SSA CHIARA

N. 39 Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26 GEN. 1999 ed inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari

Il Segretario Generale
TORRE DR.SSA CHIARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 29 FEB. 1999

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 17, 38° comma L. 127/97).
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, 3° comma L. 142/90).
- ☒ Inviata al CoReCo. ai sensi dell'art.17, 34° comma L. 127/97 Prot.Sez.n. 21 del 28.1.99 Scade il 12.2
- ☐ Inviata al CoReCo. ai sensi dell'art.17, 38° comma L. 127/97 Prot.Sez.n._____ del_____ Scade il_____
- ☐ Richiesta di audizione di rappresentanti dell'Ente con nota del _____
- ☐ Richiesti chiarimenti / elementi integrativi di giudizio in forma scritta

Il Segretario Generale
TORRE DR.SSA CHIARA

Camponogara, lì 28 FEB. 1999